



PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 6

NUM. 86 DEL 26-06-2026

REGISTRO GENERALE N. 1004 DEL 26-06-2026

COPIA

OGGETTO: PRATICA SUAP: 01026040772-30112017-1242D.P.R. N. 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) A FAVORE DELLA DITTA "OR.MA. S.R.L." PER LO STABILIMENTO DI PRODUZIONE DI TESSUTO NON TESSUTO, UBICATO NELLA ZONA INDUSTRIALE VAL BASENTO, ALL'INTERNO DELL'AREA TECNOPARCO VALBASENTO S.P.A. DI PISTICCI SCALO (MT).

L'ISTRUTTORE
F.TO MANUELA PERSIA

IL R.U.P.
F.TO FRANCESCO MALVASI

IL RESPONSABILE DI E.Q.

Letta la relazione del funzionario incaricato di seguito riportata:

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del **SUAP ID 2887** prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0018123 del 13/07/2018, acquisita al protocollo dell'Ente con il prot. n. 18867 del 12/11/2019, con la quale la ditta "Or.Ma. S.r.l." ha presentato richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) per la modifica relativa all'introduzione di nuovi punti emissivi per lo stabilimento di "produzione di tessuto non tessuto", ubicato nella Zona Industriale Val Basento, all'interno dell'area Tecnoparco Valbasento S.p.A. di Pisticci Scalo (MT) con conseguente aggiornamento della precedente autorizzazione rilasciata dalla Regione Basilicata con D.D. n. 75AB.2012/D.00278 del 06/03/2012, corredata dalla documentazione tecnica;

VISTA la documentazione integrativa:

- prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/00016838 del 08/03/2023, in atti A.P. Prot. n. 0004574 del 08/03/2023;
- prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/00019786 del 17/03/2023, in atti A.P. Prot. n. 0005293 del 20/03/2023;

CONSIDERATO che il gestore ha presentato la suddetta domanda di AUA per lo Stabilimento per la produzione di tessuto non tessuto, ubicato nella Zona Industriale Val Basento, all'interno dell'area Tecnoparco Valbasento S.p.A. di Pisticci Scalo (MT);

CONSIDERATO che i titoli abilitativi richiesti dalla Società, per lo stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione relativa agli **scarichi di acque reflue** che non recapitano in pubblica fognatura;
- autorizzazione alle **emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- comunicazione **nulla osta acustico** di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

PRESO ATTO che la Ditta "OR.MA. S.r.l.", con nota pervenuta per il tramite del SUAP ID 2887 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0050342 del 20/05/2026 (acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 0010970) ha dichiarato che gli scarichi idrici di processo vengono condottati tramite linea di pubblica fognatura (rete consortile del Consorzio Industriale per il quale è in essere il contratto n. 18/2009 tacitamente rinnovabile) gestita da Tecnoparco Valbasento S.p.A., che gli scarichi idrici delle acque meteoriche di piazzale vengono convogliati nella rete del Consorzio Industriale esterna all'opificio con scarico finale nel fiume Basento e che l'attività svolta dalla Società proponente non rientra tra quelle soggette a regolamentazione indicate nell'Allegato 2 della L.R. 29 maggio 2017, n. 9 art. 5, e pertanto non necessitano di autorizzazione nel procedimento de quo;

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "*Norme in materia ambientale*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte IV riferita alle "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*" e Parte V riferita alle "*Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera*";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 noto come *terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell’art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2012”;

VISTO in particolare l’art. 2 comma 1 lett. b) del Decreto che individua la Provincia quale Autorità competente” ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’AUA;

VISTO la “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013” emesso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTO la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 “D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -”;

VISTA la D.G.R. n.492/19 di aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di dell’Autorizzazione Unica Ambientale approvato con D.G.R.N.689/2016;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

VISTE le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del C.R.I.A. che ha stabilito, per i nuovi impianti:

- di esaminare quelli che presentano nelle emissioni sostanze di cui alle tabelle A₁ e A₂ allegate al D.M. 12/7/1990 (attualmente Parte II Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.)
- di rimettere all’esame dell’Ufficio Compatibilità Ambientale gli altri impianti applicando come valori limite delle sostanze inquinanti il limite inferiore stabilito dal D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006) per ognuna di esse diminuito del 20%;
- di fissare per le sostanze inquinanti non rientranti tra quelle elencate negli allegati 1 e 2 del D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.) un valore limite di emissione risultante da:
 - a) comparazione con quanto stabilito per lo stesso inquinante dalle altre Regioni;
 - b) eventuali analogie con le sostanze riportate negli allegati al D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.);
 - c) riferimenti ad impianti similari, già autorizzati alle emissioni in atmosfera con parere favorevole del C.R.I.A.;

ATTESO che, per le modifiche introdotte dal D.L.vo n. 128/2010, il Decreto Legislativo n. 152/2006 (e s.m.i.) all’art.269 comma 8, stabilisce il rinnovo/aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata in precedenza solo in caso di modifica sostanziale dello stabilimento e che comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni;

CONSIDERATO

- che con Legge Regionale n. 49 del 06/11/2015 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni Provinciali in attuazione della Legge 7 aprile 2014 n.56 e s.m.i.” all’art.3 comma 7 è stato stabilito il trasferimento alle Province delle funzioni relative all’autorizzazione di cui all’art. 269 commi 2 e 8 ed all’art. 272, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- che i soggetti competenti individuati per il procedimento in esame sono i seguenti:

✓ COMUNE DI PISTICCI:

1. per le competenze specifiche inerenti gli aspetti urbanistici ed edilizi di cui al D.P.R. n. 380/2001;
2. per il parere ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934, coordinandosi con l’ASM competente;

3. per il nulla osta di cui all'art. 8 comma 4 o 6 della L. 26/10/1995, n. 447 per la tutela dall'inquinamento acustico.
- ✓ **A.R.P.A.B.** - Servizio Aria, per le competenze relative alla prevenzione/monitoraggio in materia ambientale, nonché alla scelta dei metodi di prelievo ed analisi ai sensi dell'art.271, c.17, del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.;
 - ✓ **ASM di MATERA** U.O.C. Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di lavoro, per le competenze in materia della salute pubblica, ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934 (si richiede in particolare di specificare eventuali prescrizioni finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori e della popolazione potenzialmente coinvolta dagli impatti causati dall'attività produttiva);
 - ✓ **CSI di Matera**, Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, in quanto soggetto gestore del sito e pertanto, per le competenze specifiche inerenti gli aspetti urbanistici ed edilizi di cui al D.P.R. n. 380/2001.
 - ✓ **TECNOPARCO VALBASENTO S.p.A.** per la competenza relativa alla gestione della rete fognaria consortile ricadente nell'Area Industriale di Pisticci Scalo ed ai fini del collettamento degli scarichi provenienti dallo stabilimento.

PRESO ATTO che l'istruttoria svolta dall'Ufficio Ambiente in merito alla proposta progettuale della Società "Or.Ma. S.r.l." è emerso quanto segue:

- Con l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 2887 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0018123 del 13/07/2018, acquisita al protocollo dell'Ente con il prot. n. 18867 del 12/11/2019, la ditta "Or.Ma. S.r.l." ha presentato richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) per lo stabilimento di "produzione di tessuto non tessuto, ubicato nella Zona Industriale del Val Basento, all'interno dell'area Tecnoparco Valbasento S.p.A. di Pisticci Scalo (MT), corredata dalla documentazione tecnica;
- la ditta Or.Ma Srl, con nota del 08/03/2023, attraverso il Suap, ha fatto pervenire spontaneamente documentazione integrativa acquisita al protocollo dell'Ente con il prot. n. 0004574 del 08/03/2023;
- la ditta Or.Ma S.r.l., con nota del 20/03/2023, attraverso il Suap, ha fatto pervenire spontaneamente ulteriore documentazione integrativa acquisita al protocollo dell'Ente con il prot. n. 0005293 del 20/03/2023;
- la Provincia di Matera, con prot. n. 005067 del 15/03/2023, ha indetto la Conferenza di Servizi in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013 e dall'art. 14 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona (senza riunione), convocandola per il giorno 27 aprile 2023, e chiedendo la partecipazione dei soggetti competenti di cui sopra;
- l'ArpaB, Ufficio Aria, con nota prot. n. 5346/2023 del 03/04/2023 acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 6306 del 03/04/2023, ha avanzato richiesta di integrazioni documentali;
- Il Comune di Pisticci, con nota prot. n. 14706 del 16/05/2023 acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 9355 del 18/05/2023, ha avanzato richiesta di informazioni e chiarimenti circa la richiesta di integrazione da parte dell'ArpaB;
- la Provincia di Matera, con prot. n. 12747 del 27/06/2023, sollecitava alla Ditta Or.Ma S.r.l. l'invio delle integrazioni richieste dall'ArpaB;
- la ditta Or.Ma S.r.l., con nota del 29/06/2023, acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 13547 del 07/07/2023, trasmetteva le integrazioni richieste dall'ArpaB;
- Il CSI - Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, con nota prot. n. 2326 del 11/07/2023 acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 13841 del 11/07/2023, ha espresso il proprio parere favorevole dal punto di vista edilizio/urbanistico rimandando alla società Tecnoparco Valbasento S.p.A. l'eventuale parere di competenza per i reflui di qualsiasi natura;

- la Provincia di Matera, con prot. n. 14815 del 25/07/2023, per permettere l'espressione dei pareri degli Enti interessati, riaprirà i termini della Conferenza dei Servizi stabilendo il nuovo termine per la data del 9 agosto 2023;
- l'ArpaB, Ufficio Aria - Controlli e verifica emissioni, Valutazione della qualità dell'aria, con nota prot. n. 12223/2023 del 03/08/2023 acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 15354 del 03/08/2023, ha prodotto il proprio contributo specialistico;
- la ditta Or.Ma S.r.l., con nota del 18/12/2023, acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 25279 del 19/12/2023, in risposta ad una nota dell'Asm prot. n. 44459 del 15/11/2023, trasmetteva le integrazioni richieste dall'Asm;
- l'Asm, Servizio di Igiene Ambientale, con nota prot. n. 7951 del 27/02/2024 acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 4543 del 27/02/2024, ritenuta non esaustiva la documentazione del 18/12/2023, ha avanzato richiesta di ulteriori integrazioni documentali;
- l'Asm, Servizio di Igiene Ambientale, con nota prot. n. 10539 del 12/03/2024 acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 6140 del 14/03/2024, a seguito di concordamento diretto con la ditta Or.Ma S.r.l., ha espresso il proprio parere sanitario favorevole;

PRESO ATTO delle autocertificazioni e/o dei pareri di legge espressi dagli Enti, appresso riportati:

- **parere CSI** - Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera acquisito al Prot. Prov. con nota SUAP prot. 13841 del 11/07/2023 con cui, esprimeva parere favorevole dal punto di vista edilizio/urbanistico;
- **parere ArpaB** - Ufficio Aria che alla tematica "aria" esprimeva il proprio parere positivo con le indicazioni e prescrizioni ivi contenute;
- **parere Asm** - Servizio di Igiene Ambientale, che esprimeva il proprio parere sanitario favorevole.

PRESO ATTO inoltre che:

- il Comune di Pisticci e il Tecnoparco Valbasento S.p.A., nel termine previsto nella citata convocazione della Conferenza di Servizi e della successiva riapertura dei termini, non hanno fatto pervenire il parere di competenza richiesto, per cui a norma dell'art. 14 bis comma 4 della Legge 241/1990 (e s.m.i.) la mancata comunicazione entro tale termine equivale ad assenso senza condizioni;
- è in essere contratto, n. 18/09 del 01/05/2009 con scadenza 31/12/2030, per l'immissione degli scarichi provenienti dallo stabilimento nella rete gestita dalla società Tecnoparco Valbasento S.p.A.

RITENUTO di poter accogliere la domanda di Autorizzazione unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta "Or.Ma. S.r.l.", sulla base delle seguenti informazioni e considerazioni:

Lo stabilimento Or.Ma. S.r.l. svolge le attività di "Produzione di tessuto non tessuto" ubicato nella Zona Industriale Val Basento, all'interno dell'area Tecnoparco Valbasento S.p.A. di Pisticci Scalo (MT).

DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO ATTUALE

Lo stabilimento OR.MA. S.r.l. produce tessuto non tessuto (t.n.t.) pregiato che trova applicazione in diversi ambiti igienico-sanitari e del body care, assorbenti igienici e pannolini per bambini, con un ciclo produttivo che utilizza prevalentemente "simil cotone" come materia prima; un materiale che imita l'aspetto e la morbidezza del cotone naturale, pur essendo diverso per natura perché composto da fibre sintetiche; sono, infatti, poliestere di alta qualità, viscosa, miscele di fibre di polipropilene, polietilene-polipropilene, o altri materiali quali copolimeri granulari di Stirene-Isoprene e Propilene-Etilene; il prodotto ottenuto ha una buona idrofilicità, buona capacità di allungamento, morbidezza ed alta capacità assorbente

Nello stabilimento sono presenti 4 poderose unità di filtrazione e trattamento dell'aria (abbr. u.t.a.) degli ambienti di lavoro (3 esistenti ed 1 di nuova installazione) che aspirano l'aria di alcuni comparti produttivi, la filtrano con sistemi a maniche di tessuto per privarla da eventuali fibre aerodisperse, la espellono in atmosfera mediante griglie con deflettori, disposte sulle pareti di cabine rettangolari coibentate e rivestite di lamiera smaltata in Ferro e, contemporaneamente, immettono pari volumi d'aria negli stessi ambienti produttivi, aspirandola in ambiente esterno.

Lo stabilimento, è già autorizzato con Determinazione Dirigenziale n° 75AB.2012/D.00278 datata 6 marzo 2012 dall'Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata per le emissioni in atmosfera dei condotti E2, E3 e per i sistemi di filtrazione e trattamento dell'aria degli ambienti di lavoro E11, E12 ed E13. Il processo produttivo inizia dalla sfioccatura delle balle di fibra che, in origine è molto compatta, per comporre la "mischia" in varie percentuali; segue la fase di macinazione degli scarti che addiziona fibre di recupero nei silos di preparazione della fibra; gli scarti saranno riaperti da sfilacciatrici per ricostituire fibre vergini. Le fibre sfioccate e voluminose sono movimentate da ventilatori su nastri trasportatori e condotte fino al caricatore delle carde; queste ultime macchine (carde) producono veli di fibra depositandoli in diversi veli e grammature, nonché legati da una corrente di aria calda che fonde una parte delle fibre e permette il processo di legatura. Il materiale così formato attraversa un forno su uno speciale tappeto resistente alle alte temperature e viene soffiato nella parte superiore da aria calda in più cicli; le fibre, depositate su reti, sono quindi legate tra loro meccanicamente ed il materiale si compatta e prende corpo; è quest'ultima fase che conferisce al prodotto le specifiche di utilizzo per le successive lavorazioni.

L'aria calda che si sprigiona dai forni viene aspirata, filtrata e reimpressa nel reparto per riscaldare il comparto produttivo (E16) o, in estate, viene aspirata l'aria dell'ambiente esterno e raffreddata con ugelli ad acqua per rinfrescare l'ambiente di lavoro.

Il prodotto in uscita dal forno di compattazione subisce la calandratura, l'arrotolamento ed il taglio in bobine. Lo stabilimento utilizza 2 fonti energetiche: l'energia elettrica fornita dalla rete di cogenerazione di Tecnoparco Valbasento ed il Metano della rete Snam. Le quantità di materie prime utilizzate per anno sono 750 tonn. di polipropilene e 750 tonn. di polipropilene-polietilene per una capacità produttiva oraria di 500 kg/h.

Le fasi del processo produttivo nel loro ordine di svolgimento lavorativo sono di seguito elencate:

- preparazione delle mischie,
- macinazione degli scarti di produzione,
- formazione dei veli,
- legatura,
- essiccamento,
- compattazione,
- calandratura,
- avvolgimento,
- taglio.

EMISSIONI IN ATMOSFERA GIÀ AUTORIZZATE

E2 convoglia i fumi di combustione di un forno che asciuga ed essicca il semilavorato per poterlo avvolgere in bobine; la sua potenza dichiarata è di 350 kW (0,35 MW); il forno è denominato come "*forno 1*" ed è attivo quando è in funzione la *linea 1*, ovvero i sistemi *carda thibeu + faldatore + stiratoi*, o quando si produce *velo incrociato* o prodotti con sola *carda thibeu*.

E3 è a geometria rettangolare, ma non indicato con tale geometria nella Determina Dirigenziale di autorizzazione regionale; anch'esso convoglia i fumi di combustione di un forno, denominato come "*forno 2*", di asciugatura ed essiccamento del semilavorato per poterlo avvolgere in bobine ed è sempre attivo; il forno, di potenza 3,5 MW, è denominato come "*forno 2*".

E11, E12, E13 Le fonti emissive costituite dai *sistemi di aspirazione, filtrazione ed espulsione dell'aria dell'ambiente di lavoro* che sono erroneamente indicate come emissioni che convogliano in condotti denominati E11, E12 ed E13 nella *Tabella riassuntiva delle emissioni* allegata alla Determina Dirigenziale di autorizzazione, nonché il *diametro* ivi indicato che è, invece, una superficie in m², sono delle cabine rettangolari coibentate e rivestite di lamiera smaltata in Ferro che incorporano filtri a maniche di tessuto capaci di privare eventuali fibre aerodisperse nell'aria aspirata da taluni comparti produttivi (*centrale ex AC2 - E13; centrale AC3 - E12; centrale AC1 - E11*) per espellerla in aria ambiente; la cabina E13 riceve dalla centrale ex AC2 che funziona con quando si produce materiale con cellulosa; le cabine, come già accennato, hanno una superficie rispettivamente di 4,1 m² (rifer. ad E11), 7,7 m² (rifer. ad E12) e 4,1 m² (rifer. ad E13) e sono dotate di potentissimi aspiratori con portate

paragonabili a quelle indicate nella *Tabella riassuntiva delle emissioni* della D.D. di autorizzazione; ciascuna cabina reca 2 grandi riquadri sulle sue pareti con feritoie a bascula di cui dal primo si aspira l'aria ambiente per immetterla tal quale in alcuni comparti produttivi e dal secondo si espelle previa aspirazione e filtrazione dai medesimi comparti.

L'espulsione dell'aria dai riquadri dotati di feritoie con deflettori delle cabine di filtrazione, pur essendo convogliata in atmosfera all'esterno dello stabilimento, non può essere tecnicamente immessa in un condotto poiché si dovrebbero incapsulare tutti i riquadri di espulsione che, in tal modo, opporrebbero una tale contropressione da impedire la filtrazione dell'aria aspirata; né può essere considerata un'emissione in atmosfera come tale, poiché non riviene da fenomeni combustivi o emissivi di specie inquinanti; essa, invece, è intesa come sfiato e ricambio d'aria, ai sensi dell'art. 272, comma 5 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

DESCRIZIONE DELLA MODIFICA IMPIANTISTICA SOSTANZIALE E DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

La modifica impiantistica ha previsto di trasformare una delle 2 generatrici di veli già esistenti ed attualmente funzionanti per generare un nuovo prodotto denominato "Air trough bonded" abbr. A.T.B., ovvero un prodotto legato e lambito da aria calda che lo attraversa in un nuovo forno (E15).

La modifica impiantistica prospettata dalla Società Orma S.r.l. **può ritenersi sostanziale** per le seguenti valutazioni tecnico-legislative:

1. poiché l'incremento dei condotti da altrettante nuove fonti emissive *potrà produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente*, tanto più perché non vi sono sistemi di abbattimento a servizio delle nuove fonti;
2. le nuove fonti emissive *comportano un aumento delle emissioni* (cfr. art. 268, lett. m-bis) convogliate in atmosfera;
3. inoltre, con la modifica viene interposta anche una *variazione qualitativa delle emissioni* (cfr. art. 268, lett. m-bis) perché varia almeno una fase lavorativa e, di conseguenza, anche la qualità emissiva;
4. infine, i nuovi condotti alterano *le condizioni di convogliabilità tecnica delle emissioni*, perché viene alterata la rete delle emissioni in atmosfera in numero e portata.

EMISSIONI IN ATMOSFERA DI NUOVA AUTORIZZAZIONE

- E1** è l'emissione di una caldaia a Metano da 73,1 kW adibita al riscaldamento degli uffici ed all'acqua calda dei sanitari dei servizi igienici, soggetta al disposto legislativo degli articoli 7,8 e 9 del D.P.R. 16 aprile 2013, n° 74.
- E4** espelle i fumi di combustione della centrale termica dello stabilimento, dotata di caldaia Riello mod. RTQ 800 a Metano da 0,9484 MW e bruciatore R.B.L. da 1,163 MW;
- E5, E6, E7, E8, E9** sono sfiati della pompa di aspirazione aria per l'impianto "jet spunlace" in cui l'acqua che lega il materiale viene aspirata ed insieme all'aria confluisce in un separatore aria/acqua; dal separatore viene recuperata l'acqua di processo da depurare e l'aria viene reimpressa in ambiente; tali emissioni sono da considerarsi come sfiati e ricambi d'aria, ai sensi dell'art. 272, comma 5 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- E14** convoglia l'aria calda che genera la testa di formazione e fuoriesce dai 2 estrusori della linea numero 7, denominata "linea elastico"; i 2 sistemi, termo riscaldati con energia elettrica, estrudono materiale granulare plastico consistente in copolimeri composti da Stirene-Isoprene e/o Propilene-Etilene.
- E15** convoglia i fumi di combustione di un nuovo forno di asciugatura ed essiccamento della potenza di 1,250 MW, alimentato anch'esso a Metano ed installato nel comparto produttivo della centrale ATB.
- E16** Ulteriore nuovo *sistema di aspirazione, filtrazione ed espulsione dell'aria dell'ambiente di lavoro*, come i precedenti E11, E12 ed E13, costituito anch'esso da una cabina rettangolare che incorpora filtri a maniche di tessuto, capaci di privare eventuali fibre aerodisperse nell'aria aspirata dal comparto produttivo della centrale ACO, sempre attiva e destinata al condizionamento ottimale dell'ambiente ove avviene la lavorazione delle fibre, per garantire le condizioni ottimali di temperatura e umidità; l'aria aspirata viene filtrata per immetterla nello stesso comparto produttivo; anche in tal caso l'emissione è intesa come sfiato e ricambio d'aria, ai sensi dell'art. 272, comma 5 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

VISTA la proposta di provvedimento resa dall'Ing. Vincenzo RIZZELLO del 23/04/2026, acquisito in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento;

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra riportato, che sussistono i presupposti amministrativi e tecnici per poter procedere al rilascio del provvedimento di AUA a favore della Ditta "Or.Ma. S.r.l.", sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal funzionario incaricato e dei pareri acquisiti, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 art. 269 comma 8 (e s.m.i.) e D.P.R. n. 59/2013 art. 6, dei titoli abilitativi pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n.59/2013 lettera:

- **c)** autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (sostituisce e aggiorna l'autorizzazione di cui alla D.D. n. 75AB/2012/D.00841 del 18/06/2012);
- **e)** comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

CONSIDERATO che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

Il sottoscritto Responsabile di E.Q. dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e delle misure del Piano Anticorruzione in relazione al citato procedimento amministrativo;

Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per lo stabilimento di "produzione di tessuto non tessuto", ubicato nella Zona Industriale Val Basento;

IL RESPONSABILE DI E.Q.
F.to Geom. Francesco MALVASI

IL DIRIGENTE DELL'AREA III - Servizio 6

LETTE le premesse innanzi riportate;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 4 del 17.03.2026 con il quale viene attribuito all'Ing. Pasquale Salvatore MORISCO l'incarico ad interim di Dirigente dell'Area III - Servizio 6 - della Provincia di Matera;

VISTA la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 165/01;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della provincia o sul suo patrimonio;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per essere approvata;
- 2) **la conclusione positiva** della conferenza di servizi decisa art. 14 comma 2 della legge 241/1990, in forma semplificata e in modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto

tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate nell'ambito della Conferenza di Servizi stessa;

- 3) **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3 a favore della Ditta "**Or.Ma. S.r.l.**", per lo stabilimento di "produzione di tessuto non tessuto", ubicato nella Zona Industriale Val Basento, all'interno dell'area Tecnoparco Valbasento S.p.A. di Pisticci Scalo (MT), Foglio di mappa n. 258 particella 262 per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 1:

- lettera c): "*autorizzazione alle **emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- lettera e): "*comunicazione **nulla osta acustico** di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447*".

- 4) **sostituisce** a tutti gli effetti l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità - Ufficio Compatibilità Ambientale con D.D. n. 75AB.2012/D.00278 del 06/03/2012 con scadenza il 05/03/2027;

- 5) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:

con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. n. 59/2013 - **EMISSIONI IN ATMOSFERA** - Tenuto conto del parere ARPAB espresso con nota prot. n. 12223 del 03/08/2023

QUADRO PRESCRITTIVO

- a) I valori limite di emissione che devono essere rispettati sono quelli contenuti nella **Tabella riassuntiva delle emissioni di seguito riportata** e facente parte integrante del presente provvedimento autorizzativo;
- b) eventuali variazioni della concentrazione degli inquinanti, che, eventualmente superino il valore limite autorizzato riportato nella **Tabella riassuntiva delle emissioni di seguito riportata**, devono essere comunque tali da non superare il valore del flusso di massa, calcolato come prodotto della portata dell'effluente gassoso secco per il limite di concentrazione;
- c) tutte le emissioni convogliate in atmosfera dovranno avere direzione verticale di flusso degli effluenti ed essere orientate verso l'alto, al fine di favorire la corretta dispersione degli inquinanti;
- d) i sistemi di abbattimento delle fibre aerodisperse delle unità di trattamento dell'aria degli ambienti di lavoro che convogliano nei condotti **E11, E12, E13 ed E16** dovranno essere mantenuti secondo le indicazioni fornite dai rispettivi costruttori e, in assenza di tali indicazioni, dovranno essere mantenuti con frequenza almeno annuale;
- e) l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'Autorizzazione; il gestore fornirà a tale autorità la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi, raccolta di dati ed informazioni, funzionali all'accertamento del rispetto delle prescrizioni;
- f) predisporre che l'ubicazione dei condotti e la quota degli scarichi degli aeriformi siano conformi a quanto contenuto nei regolamenti comunali e/o alle prescrizioni impartite dalle autorità territoriali competenti in materia igienico-sanitaria;
- g) il gestore assicura, in tutti i casi, l'accesso ai punti di prelievo e di campionamento in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore;
- h) a tal proposito, i punti di prelievo degli effluenti (porte di misurazione), dovranno essere agevolmente raggiungibili e dovrà esserne garantita l'accessibilità in modo da consentire il campionamento degli inquinanti prescritti senza difficoltà operative ed essere posti tra 120 e 150 cm al di sopra della superficie della piattaforma di lavoro, in modo tale da consentire al personale di operare secondo le esigenze della norma **UNI EN 15259** e secondo il dettato normativo di sicurezza in materia di lavoro (D.Lgs. n° 81/08);

- i) le piattaforme di lavoro per l'esecuzione dei campionamenti delle prove descritte nella tabella riassuntiva delle emissioni dovranno essere di tipo fisso, con un'adeguata superficie che permetta il controllo emissivo degli effluenti dai condotti;
- j) i condotti che convogliano gli effluenti e che emettono in atmosfera dovranno essere provvisti di porte di misurazione (tronchetti di prelievo) dotati di opportuna chiusura (a baionetta, a vite o controflangia cieca) per il campionamento e la successiva quantificazione degli inquinanti e precisamente:
- per l'inquinante **polveri totali** e **nebbie d'olio** (metodo manuale - norma UNI EN 13284-1:2017 e per le nebbie oleose in abbinamento al metodo UNICHIM n° 759) è richiesto il controllo dell'isocinetismo; di conseguenza, per l'accesso al flusso emissivo dei condotti **E2, E3, E4, E14** ed **E15** le porte di misurazione (tronchetti di prelievo), secondo la norma UNI EN 15259:2008, dovranno avere un diametro interno di almeno 125 mm (UNI 15259:2008, fig. A.3) ed essere munite di controflangia di tenuta per consentire di fissare la flangia della sonda combinata di prelievo al corpo del camino,
 - i punti di emissione **E4, E14** ed **E15** poiché hanno un diametro compreso tra 0,35 ed 1,1 metri, dovranno, ai sensi della norma UNI EN 15259:2008 - par. 8.2, tab. 2, avere due linee di campionamento ed un numero minimo di 4 punti di prelievo per la rilevazione delle *polveri totali* e delle *nebbie d'olio* sul piano di misurazione dei condotti; questi ultimi saranno quindi dotati di 2 tronchetti di prelievo innestati sul corpo degli stessi e normati secondo la UNI EN 15259:2008;
 - il punto di emissione **E3** poiché ha una sezione di 0,666 m² dovrà, ai sensi della norma UNI EN 15259:2008 - par. 8.2, tab. 3, avere un numero minimo di 2 divisioni laterali ed un numero minimo di 4 punti di campionamento per l'esecuzione della prova *polveri totali* sul piano di misurazione del condotto che sarà quindi dotato di 2 tronchetti di prelievo innestati sul suo corpo e normati secondo la UNI EN 15259:2008,
 - per il campionamento degli inquinanti **Ossidi di Azoto (NO_x)** e **Composti organici volatili (C.O.V.)** non è richiesto il controllo dell'isocinetismo; di conseguenza, è consentito accedere ai flussi emissivi dei condotti per gli inquinanti considerati mediante tronchetti di prelievo regolamentati dal metodo UNICHIM n° 422 del tipo A o B;
- k) i Composti Organici Volatili C.O.V. da campionare saranno quelli che recano definizione nell'art. n° 268, lettera ll) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., rispondenti a *qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 °K (20 °C) una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso;*
- l) affinché siano rispettate condizioni di flusso omogeneo all'interno dei condotti durante il campionamento, il piano di misurazione dovrà essere posizionato il più lontano possibile da ogni forma di disturbo in grado di produrre una variazione nella direzione del flusso stesso; i tronchetti di prelievo (porte di misurazione) dovranno essere posti in un tratto rettilineo del condotto pari a 5 diametri idraulici a monte ed almeno 2 diametri idraulici a valle di qualsiasi deformazione del condotto stesso (curve, aspiratori, restringimenti, silenziatori ecc.) o, quando questo non sia possibile per difficoltà costruttive o di accesso, nei punti centrali dei tratti rettilinei più lunghi possibili; le misure saranno eseguite sulla sezione trasversale dei condotti (piano di misurazione) con forma e superfici costanti;
- m) i condotti dovranno essere identificabili univocamente mediante apposita targa ben visibile a distanza con apposta la stessa sigla alfanumerica attribuita nella *tabella riassuntiva delle emissioni*, per non ingenerare confusione sull'attribuzione del tipo di emissione in atmosfera;
- n) le canalizzazioni, gli esaustori, i condotti e comunque tutte le superfici aventi una temperatura ustionante pari a $t > 60\text{ °C}$ che si trovano nel raggio di azione degli operatori addetti al campionamento dovranno essere opportunamente protette o segregate mediante schermi protettivi disperdenti o isolanti (eventualmente coibentati); le superfici aventi una temperatura ustionante devono essere segnalate mediante apposita cartellonistica;
- o) gli effluenti devono rispettare il valore limite di emissione indicato nella *tabella riassuntiva delle emissioni*, riferito ai periodi di normale funzionamento degli impianti (esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti); tale limite sarà rapportato al volume di effluente gassoso secco, riferito alle condizioni normali di temperatura e pressione per gli aeriformi convogliati (0 °C - 273 K e 101325 Pa);

- p) saranno ritenuti non conformi da questo Ufficio autocontrolli emissivi senza i dati della caratterizzazione degli effluenti;
- q) si dovrà dare comunicazione a questo Ufficio della data di **messa in esercizio** dei nuovi impianti modificati e di quelli di nuova installazione; la **messa a regime** di tali impianti dovrà essere comunicata non oltre 30 giorni dalla data di messa in esercizio;
- r) eseguire entro 40 giorni dalla messa a regime dei nuovi impianti **2 determinazioni, intervallate di 5 giorni una dall'altra, di tutti gli inquinanti prescritti per le emissioni convogliate dei condotti siglati E4, E14 ed E15** siglati e riportati nella *tabella riassuntiva delle emissioni* che segue;
- s) eseguire gli autocontrolli analitici successivi con periodicità pari a **mesi dodici (12)** a partire dalla data dei campionamenti della seconda determinazione degli inquinanti come da punto r) per tutte le emissioni convogliate siglate **E2, E3, E4, E14 ed E15**;
- t) la data fissata per gli autocontrolli sulle emissioni convogliate deve essere comunicata almeno **15 giorni prima** alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
- u) comunicare alla Provincia di Matera - Area III - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Pisticci (MT), competenti per territorio ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), i dati relativi all'esecuzione delle prove degli autocontrolli emissivi riscontrati nel primo doppio ciclo di determinazioni ed in quelle periodiche successive;
- v) **tali dati dovranno essere trasmessi con certificati firmati da chimico abilitato ed iscritto all'albo; saranno accettati "rapporti di prova" solo se (1) il soggetto che esegue il campionamento è il medesimo che esegue le analisi, (2) se tale documento è corredato di un giudizio analitico e se (3) sia fatta esplicita dichiarazione al suo interno che quanto analizzato è rappresentativo di almeno un'ora di funzionamento degli impianti in condizione di pieno regime**; non sussiste, infatti, un'automatica equivalenza tra "rapporti di prova" e "certificati d'analisi" sulla scorta delle sostanziali differenze rilevabili tra gli stessi in termini di contenuto, funzione e responsabilità assunta da chi li sottoscrive (CNC 057/12/cnc/fta del 27/01/2012). Poiché il rapporto di prova consiste esclusivamente e semplicemente nell'analisi del campione e nell'attestazione del risultato raggiunto, è necessario produrre la certificazione analitica, la quale richiede che un soggetto che assuma la responsabilità del campionamento e della preparazione del campione dovrà risponderne circa la rappresentatività, l'origine e la provenienza del campione prelevato;
- w) annotare, nel corso dei prelievi, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto e posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario, i risultati delle misure, nonché le manutenzioni periodiche e straordinarie eseguite sui sistemi di abbattimento delle fibre aerodisperse delle unità di trattamento dell'aria degli ambienti di lavoro;
- x) qualora i riscontri analitici della misura degli inquinanti prescritti superino i limiti di concentrazione e/o flusso di massa indicati dalla *tabella riassuntiva delle emissioni*, ne sarà data comunicazione immediata alla Provincia di Matera - Settore III - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.); in tal caso, si dovrà sospendere l'attività della/e linea/e produttive che hanno generato il superamento tabellare del limite imposto, in attesa di comunicazioni dell'Ufficio Ambiente dell'Ente Provincia di Matera.

CAMPIONAMENTO DEGLI EFFLUENTI CONVOGLIATI IN ATMOSFERA, ai sensi dell'Art. n° 271, comma 17 del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.

- Per quanto attiene alla **sicurezza per l'accessibilità delle misure**, si dovrà seguire il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n° 81 per la fase operativa, tecnico-strumentale e logistica del campionamento, secondo la tutela della sicurezza degli operatori delle misure;
- attenersi all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. per quanto attiene ai: **"Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni"**;
- per la verifica della **conformità delle emissioni convogliate** si farà riferimento all'Allegato VI, punto 2, comma 2.3 alla Parte Quinta del, D.Lgs 3 Aprile 2006, n° 152 e s.m.i.;

- per la **strategia di campionamento** ed i **criteri di valutazione** ed identificazione **delle fonti emissive** si terranno presenti le indicazioni contenute nel Manuale UNICHIM n° 158/88;
- per la misura dei **parametri di caratterizzazione** degli effluenti (velocità, portate, pressioni e temperature) nelle **emissioni convogliate**, si dovrà applicare la norma UNI EN 16911-1:2013 e le linee guida per la sua applicazione (UNI CEN/TR 17078);
- per il campionamento delle **polveri totali** nelle **emissioni convogliate** si potrà applicare la norma UNI EN 13284-1:2017, avendo cura di valutarne l'applicabilità esecutiva;
- per la misura dei Composti Organici Volatili **C.O.V. con speciazione selettiva** nelle **emissioni convogliate** si applicherà la norma UNI EN 12619:2013, provvedendo ad **identificare** le specie organiche volatili applicando la norma UNI CEN/TS 13649:2015 e riportarne le quantità nel certificato d'analisi;
- per la determinazione delle **nebbie oleose** nell'**emissione convogliata** si potranno applicare le norme UNI EN 13284-1:2017 in abbinamento al metodo UNICHIM n° 759;
- per la determinazione degli **Ossidi di Azoto totali NO_x** espressi come **NO₂** nelle **emissioni convogliate** si potrà applicare la norma UNI EN 14792:2017; in alternativa, se le condizioni tecnico-operative siano disagiate, è consentito l'utilizzo di strumenti che rispettino la norma UNI EN 10393 a celle elettrochimiche.
- per la misura dell'**Ossigeno** negli effluenti delle **emissioni convogliate**, al fine di stabilire la densità degli effluenti stessi, si potrà applicare la norma UNI EN 14789:2017;
- per la misura dell'**Umidità** negli effluenti delle **emissioni convogliate**, si potrà applicare la norma UNI EN 14790:2017.

Tabella riassuntiva delle emissioni

Ditta: OR.MA. S.r.l.
Localizzazione: zona industriale Val Basento - 75010 Pisticcio Scalo (MT)
Tipo di attività: PRODUZIONE DI TESSUTO NON TESSUTO

PUNTI DI EMISSIONE	LINEA DI LAVORAZIONE E FONTE EMISSIVA	CARATTERISTICHE FISICHE DEI CONDOTTI				INQUINANTI	VALORI LIMITE DA RISPETTARE		NOTE Riferimenti normativi per i limiti di emissione
		Portata massima Nm³/h	Altezza da terra (1) metri	Diametro mm	Sezione m²		Concentrazione mg/Nm³	Flusso di massa g/h	
E1	Caldaia a gas Metano da 73,1 kW per riscaldamento uffici ed acqua calda sanitari	150	9,5	250	0,049	-	-	-	L'esercizio, la conduzione, il controllo dell'efficienza energetica, la manutenzione e l'ispezione della caldaia dovranno essere predisposti secondo gli art. 7,8 e 9 del D.P.R. 16 aprile 2013, n° 74.
E2	Forno di essiccamento a Metano da 0,35 MW - linea 1 - sistemi <i>carda thibeau</i> + <i>faldatore</i> + <i>stiratoi</i> o <i>velo incrociato</i> o <i>prodotti con carta thibeau</i>	5.000	14,770	300	0.071	Polveri totali	5	25,0	Valore come da Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs n° 152/06 e s.m.i., Parte III, <i>Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW (valori previsti.....da rispettare entro le date previste all'art. 723 bis comma 5, ultimo periodo) - prima tabella.</i>
						Ossidi di Azoto totali espressi come NO₂	280 ⁽¹⁾	1.400,0	⁽¹⁾ Valore limite ridotto del 20% come da criterio C.R.I.A.B. con D.G.R. 3340/99 - Allegato 1) Valori riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3 %.
E3	Forno di essiccamento a Metano da 3,5 MW - forno 2	30.000	18,43	Rettangolo lati: lato maggiore 1,11 m, lato minore 0,60 m	0,666	Polveri totali	5	150,0	Valore come da Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs n° 152/06 e s.m.i., Parte III, <i>Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW (valori previsti.....da rispettare entro le date previste all'art. 723 bis comma 5, ultimo periodo) -</i>

						Ossidi di Azoto totali espressi come NO ₂	280 ⁽¹⁾	8.400,0	prima tabella. ⁽¹⁾ Valore limite ridotto del 20% come da criterio C.R.I.A.B. con D.G.R. 3340/99 - Allegato 1) Valori riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3 %.
E4	Centrale termica - caldaia Riello mod. RTQ 800 a Metano da 0,9484 MW e bruciatore R.B.L. da 1,163 MW	3.000	14	600	0,283	Polveri totali	5	15,0	Valore come da Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs n° 152/06 e s.m.i., Parte III, <i>Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW (valori previsti.....da rispettare entro le date previste all'art. 723 bis comma 5, ultimo periodo)</i> - prima tabella.
						Ossidi di Azoto totali espressi come NO ₂	280 ⁽¹⁾	840,0	⁽¹⁾ Valore limite ridotto del 20% come da criterio C.R.I.A.B. con D.G.R. 3340/99 - Allegato 1) Valori riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3 %.
E5	Sfiato della pompa di aspirazione dell'impianto Jet Spunlace	6.500	10	510	0,204	-	-	-	Emissione proveniente da "sfiati e ricambi d'aria....." non soggetta a controlli, ai sensi dell'art. 272, comma 5 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
E6	Sfiato della pompa di aspirazione dell'impianto Jet Spunlace	2.500	5,5	270	0,057	-	-	-	Emissione proveniente da "sfiati e ricambi d'aria....." non soggetta a controlli, ai sensi dell'art. 272, comma 5 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
E7	Sfiato della pompa di aspirazione dell'impianto Jet Spunlace	17.000	9,5	715	0,402	-	-	-	Emissione proveniente da "sfiati e ricambi d'aria....." non soggetta a controlli, ai sensi dell'art. 272, comma 5 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
E8	Sfiato della pompa di aspirazione dell'impianto Jet Spunlace	7.000	5,2	510	0,204	-	-	-	Emissione proveniente da "sfiati e ricambi d'aria....." non soggetta a controlli, ai sensi dell'art. 272, comma 5 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
E9	Sfiato della pompa di aspirazione dell'impianto Jet Spunlace	3.000	5,2	270	0,057	-	-	-	Emissione proveniente da "sfiati e ricambi d'aria....." non soggetta a controlli, ai sensi dell'art. 272, comma 5 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
E11	Unità di filtrazione aria degli ambienti di lavoro - area centrale AC1	Portata aria movimentata 90.000	12,38	-	Superficie 4,10	-	-	-	Emissione proveniente da "sfiati e ricambi d'aria....." non soggetta a controlli, ai sensi dell'art. 272, comma 5 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
E12	Unità di filtrazione aria degli ambienti di lavoro - area centrale AC3	Portata aria movimentata 165.000	14,77	-	Superficie 7,70	-	-	-	Emissione proveniente da "sfiati e ricambi d'aria....." non soggetta a controlli, ai sensi dell'art. 272, comma 5 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
E13	Unità di filtrazione aria degli ambienti di lavoro - area centrale AC2	Portata aria movimentata 90.000	14,77	-	Superficie 4,10	-	-	-	Emissione proveniente da "sfiati e ricambi d'aria....." non soggetta a controlli, ai sensi dell'art. 272, comma 5 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
E14	Aria calda in uscita da 2 estrusori della linea n° 7 (linea elastico)	5.500	16,438	350	0,096	Nebbie d'olio	10	55,0	Valore limite assimilabile al punto 4.6 - <i>settore trasformazione della gomma e materie plastiche</i> - della D.G.R. n° 1504 del 12/07/2005.
						Composti organici volatili C.O.V. (speciazione)	20	110,0	Valore limite assimilabile al punto 4.4 - <i>settore trasformazione della gomma e materie plastiche</i> - della D.G.R. n° 1504 del 12/07/2005.

E15	Forno di essiccamento della potenza di 1,250 MW	20.000	16,438	650	0,664	Polveri totali	5	100,0	Valore come da Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs n° 152/06 e s.m.i., Parte III, <i>Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili gassosi e impianti di combustione di potenza inferiore a 1 MW (valori previsti.....da rispettare entro le date previste all'art. 723 bis comma 5, ultimo periodo) - prima tabella.</i>
						Ossidi di Azoto totali espressi come NO₂	280 ^[1]	5.000,0	^[1] Valore limite ridotto del 20% come da criterio C.R.I.A.B. con D.G.R. 3340/99 - Allegato 1) Valori riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3 %.
E16	Unità di filtrazione aria degli ambienti di lavoro - area centrale ACO	Portata aria movimentata 65.000	14,770	-	Superficie 2,28	-	-	-	Emissione proveniente da "sfiati e ricambi d'aria....." non soggetta a controlli, ai sensi dell'art. 272, comma 5 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

* L'altezza dei condotti è riferita al suolo.

con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del D.P.R. n. 59/2013 - **INQUINAMENTO ACUSTICO**

1. il Comune di Pisticci non è dotato di un Piano Comunale di Classificazione Acustica; pertanto, in attuazione del DPCM 14 novembre 1997, art. 8 "Norme transitorie" comma 1, i valori del "limite assoluto di immissione" sonora nell'ambiente esterno sono fissati dai "limiti di accettabilità", indicati nella tabella dell'art. 6 comma 1 del DPCM 1 marzo 1991, di seguito riportata;

Art. 6.		
1. In attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per le sorgenti sonore fisse i seguenti limiti di accettabilità:		
Zonizzazione	Limite diurno Leq (A)	Limite notturno Leq (A)
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (decreto ministeriale n. 1444/68) (*)	65	55
Zona B (decreto ministeriale n. 1444/68) (*)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70
(*)Zone di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.		

2. nel perimetro dello stabilimento (Zona esclusivamente industriale), il valore del "limite di accettabilità", valutato come valore di LAeq, TR (dBA), è pari a 70 dB(A) sia per il periodo di riferimento diurno che per quello notturno;
3. entro 3 (tre) mesi dalla messa a regime dell'installazione modificata, dovranno essere eseguite misure di verifica del livello di immissione sonora presso tutti i ricettori potenzialmente interessati nonché al perimetro dello stabilimento, secondo quanto valutato dal Tecnico Competente in Acustica nel documento di valutazione previsionale allegato alla richiesta di A.U.A. (soprattutto in prossimità delle principali sorgenti sonore impattanti). Le misure dovranno consentire la verifica del rispetto dei "limiti di accettabilità" sopra richiamati;
4. le misure dovranno essere eseguite nel rispetto delle tecniche di rilevamento, di misurazione e di presentazione dei risultati, dovrà essere rispettato quanto stabilito dal DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", nonché, delle specifiche norme tecniche. Tutte le attività dovranno essere eseguite da un Tecnico Competente in Acustica. Il rispetto dei valori del "limite di accettabilità" e del "limite differenziale di immissione" dovrà essere verificato nel Tempo di Riferimento Diurno (6:00 – 22:00) e/o in quello Notturno (22:00 – 6:00) in funzione del periodo di esercizio dello stabilimento;

5. le date di messa a regime dell'impianto modificato nonché la data di esecuzione delle misure andranno comunicate alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -, all'ARPAB, al Comune di Pisticci competente per territorio, con preavviso di almeno 15 gg;
6. risultati della campagna di monitoraggio acustico dovranno essere inviati alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -, all'ARPAB, al Comune di Pisticci competente per territorio, entro 30 gg dalla data di esecuzione delle misure. La relazione contenente gli esiti dovrà essere redatta attenendosi alle indicazioni riportate nell'Allegato D al sopra citato decreto. La relazione dovrà, altresì, descrivere dettagliatamente le condizioni di esercizio degli impianti;
7. le misure di verifica del livello di rumorosità sonoro presso tutti i ricettori potenzialmente interessati e al perimetro dello stabilimento, indicate in precedenza, andranno ripetute con **cadenza biennale**, nel rispetto di tutto quanto riportato anche ai precedenti punti;
8. in caso di modifiche dell'impianto, ai fini della loro autorizzazione occorre la preventiva ripresentazione del DPIA aggiornato. A valle del rilascio della nuova autorizzazione vanno ripetute le misure di autocontrollo secondo quanto previste ai punti precedenti;
9. in caso di criticità in fase di esecuzione dei monitoraggi si rende necessaria la realizzazione di opere di mitigazione i cui eventuali oneri graveranno esclusivamente sul proponente che avrebbe dovuto già prevederle nelle relazioni specialistiche in precedenza richiamate;
10. Tutto ciò, fatte salve eventuali diverse e/o ulteriori determinazioni del Comune quale autorità competente ai sensi della Legge 447/1995 in materia di inquinamento acustico.

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 - 75100 Matera.

- 6) **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 7) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 8) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 9) **di ricordare** che alla scadenza del contratto n. 18/2009 per l'immissione degli scarichi idrici provenienti dallo stabilimento nella rete consortile gestita da Tecnoparco Valbasento S.p.A. esso dovrà essere rinnovato e che copia del contratto rinnovato dovrà essere custodita presso l'impianto della Società ed esibito in caso di controlli da parte degli Enti competenti;
- 10) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 11) **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 12) **che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 13) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia.

- 14) **di stabilire** che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
- 15) **di dare atto** che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, l'Ing. Vincenzo RIZZELLO attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;
- 16) **di dare inoltre atto** che la presente Determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

IL RESPONSABILE

SERVIZIO 6

F.TO ING. PASQUALE SALVATORE MORISCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 1004 del 26-06-2026, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 26-06-2026 al 11-07-2026 al num. 1308 del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE

F.to Ing. Pasquale Salvatore Morisco

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____

IL RESPONSABILE
